

STATUTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

HOCKEY PERGINE

Articolo 1 COSTITUZIONE e SEDE: nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in **Pergine Valsugana, località Costa di Vigalzano (TN)**, una associazione non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione **ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA HOCKEY PERGINE**. Essa è affiliata alla FEDERAZIONE ITALIANA SPORT del GHIACCIO (F.I.S.G.).

L'ASSOCIAZIONE ha carattere volontario e non ha scopi di lucro. I soci sono tenuti a partecipare alla vita attiva dell'Associazione mantenendo un comportamento corretto sia nelle relazioni interne che con i terzi, nonché all'accettazione delle norme del presente Statuto.

Articolo 2 – DURATA: la durata dell'Associazione è fissata al 31 gennaio 2050.

Articolo 3 – SCOPO: l'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Inoltre, l'Associazione si impegna ad esercitare con lealtà sportiva la sua attività osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive al fine di salvaguardare la funzione educativa, popolare, sociale e culturale dello sport.

In particolare i fini istituzionali dell'Associazione sono:

- a) lo sviluppo, la promozione, l'organizzazione e la disciplina dello sport del ghiaccio nelle sue specialità ad essa appartenenti in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio dello Stato italiano;
- b) la gestione di attività e di servizi connessi e strumentali all'organizzazione ed al finanziamento degli sport del ghiaccio;
- c) l'organizzazione di attività ludiche di formazione sportiva e ricreativa degli sport del ghiaccio;
- d) la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistiche-sportive.

Articolo 4 – ATTIVITA': l'Associazione ha per oggetto, in particolare, la formazione, la promozione e la valorizzazione dello sport denominato HOCKEY ed inoltre si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche;
- b) gestire, impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- c) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- d) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione per operatori sportivi;
- e) promuovere, se del caso, corsi di istruzione tecnica e di coordinamento delle attività istituzionali;
- f) gestire, osservandone le relative norme amministrative e fiscali, bar e ritrovi sociali;
- g) esercitare, in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento, in tal caso dovrà osservare le normative relative agli aspetti fiscali;
- h) pubblicare giornali periodici;
- i) attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e iniziative sportive.

Tutta l'attività dell'Associazione deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni amministrative e fiscali.

Articolo 5 – AFFILIAZIONE: l'Associazione sportiva Hockey Pergine essendo affiliata alla Federazione Italiana Sport Ghiaccio è tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri associati lo Statuto della Federazione stessa ed i Regolamenti Federali, nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole competenze e ad adempiere agli obblighi di carattere economico secondo le norme e le deliberazioni della Federazione.

Annualmente si deve provvedere al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dalle procedure previste dalla Federazione.

Articolo 6 – SOCI: possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione, che ne facciano richiesta e che siano dotati di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del

prestigio dell'associazione, della Federazione Italiana Sport Ghiaccio e dei suoi organi. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

I Soci sono suddivisi nelle seguenti categorie: Soci Ordinari, Soci Benemeriti, Soci Sostenitori, Soci Atleti e Soci Tecnici.

Sono Soci Ordinari coloro che pagano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo e partecipano alle diverse attività promosse dall'associazione. I soci ordinari hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

I Soci Benemeriti (persone fisiche o enti) sono nominati dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo per speciali benemeritenze acquisite nei riguardi dell'Associazione o per meriti sportivi e culturali. La nomina è permanente e solleva il Socio dal pagamento della quota annuale, ma non dà diritto al voto nelle assemblee sociali. Tra gli associati benemeriti l'Assemblea può nominare un Presidente Onorario dell'associazione.

Sono Soci Sostenitori coloro che per spirito di supporto all'attività sportiva svolta dall'Associazione e di adesione ai suoi scopi istituzionali, versano spontaneamente una quota, quale erogazione liberale, a favore dell'Associazione. I soci sostenitori, quali semplici benefattori non soggetti a specifica contribuzione, non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Sono Soci Atleti coloro che svolgono attività agonistica o preagonistica: a giudizio del Consiglio Direttivo, i Soci Atleti possono venire esonerati, in tutto o in parte, dal pagamento della quota sociale. I soci atleti hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Sono soci Tecnici coloro che per conto dell'associazione svolgono attività di istruzione nell'ambito delle specialità sportive praticate nell'associazione stessa. I soci tecnici hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Tutti i Soci sono tenuti all'osservanza dei regolamenti sociali in vigore.

Tutti i Soci, con la domanda di ammissione, danno atto di essere compiutamente informati dello Statuto e delle attività svolte dall'Associazione.

Sono altresì informati circa i rischi connessi all'esercizio della pratica sportiva ed in particolare dello stato delle strutture anche dal punto di vista della loro sicurezza, per gli specifici impieghi ai quali sono destinate. Le quote associative non sono trasmissibili.

Per ottenere la qualifica di Socio ogni aspirante dovrà:

- A) Presentare domanda di ammissione, eventualmente controfirmata da un genitore o da chi ne fa le veci se minore; tale domanda dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo;
- B) Pagare la tassa di ammissione stabilita.

Il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di condividere le finalità dell'Associazione, di accettare il presente Statuto e l'eventuale regolamento sociale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso con dimissioni in qualunque momento.

La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni.

La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

L'associazione dovrà tesserare alla Federazione Italiana Sport Ghiaccio tutti i propri soci atleti e tecnici.

Articolo 7 – AMMISSISONE SOCI: chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, m anche verbale, ai componenti del Consiglio Direttivo, impegnandosi di attenersi al presente statuto e agli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 8 – QUOTA D'ISCRIZIONE: i soci sono obbligati a versare il contributo associativo annuale. Tali quote sono stabilite in funzione dei programmi di attività con delibera del Consiglio Direttivo di anno in anno e non potranno mai essere restituite. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Articolo 9 – DIRITTI DEI SOCI: la qualifica di socio da diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

Non è prevista l'esclusione temporanea della partecipazione alla vita dell'associazione.

Articolo 10 – OBBLIGHI SOCI: i soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento della quota sociale.

Articolo 11 – OBBLIGAZIONI SOCIALI: l'Associazione risponde per tutte le obbligazioni assunte dagli organi amministrativi nel rispetto del presente statuto e della legge, nonché nei limiti della delega ricevuta esclusivamente con il proprio patrimonio. Tutti i membri del Consiglio direttivo rispondono personalmente e solidalmente fra loro delle obbligazioni assunte verso terzi dalle persone che rappresentano l'associazione nell'ambito del mandato loro conferito. Conseguentemente anche le responsabilità per danni e/o risarcimenti inerenti lo svolgimento dell'attività associativa saranno assunti in solido e collegialmente dal Consiglio direttivo.

Articolo 12 – RECESSO SOCI: la qualifica di socio si perde:

- a) in caso di dimissioni scritte o verbali indirizzate al Consiglio Direttivo;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale;
- c) per causa di morte;
- d) esclusione.

Articolo 13 – ESCLUSIONE SOCI: l'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
3. che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
4. che, senza giustificato motivo, si renda moroso del versamento del contributo stabilito.

Articolo 14 – COMUNICAZIONI: le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettere e non avranno diritto al rimborso del contributo associativo annuale versato.

Articolo 15 – PATRIMONIO: il patrimonio è indivisibile ed è costituito:

- dai contributi associativi, oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per il conseguimento degli scopi sociali e da avanzi di gestione;
- dai beni immobili e mobili acquistati o pervenuti a qualsiasi titolo;
- da eventuali contribuzioni straordinarie, anche se provenienti da non soci;
- da tutto quanto altro, ancorché qui non espressamente specificato, entri nella disponibilità dell'Associazione.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o distribuzione siano imposte dalla legge.

Il patrimonio non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione ne all'atto del suo scioglimento.

Articolo 16 – ESERCIZIO SOCIALE: l'esercizio sociale va dal 01/08 al 31/07 di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'Assemblea degli associati. Il bilancio deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 17 – ORGANI: sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente
- il Segretario.

Articolo 18 – ASSEMBLEE: le assemblee sono ordinarie o straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante invio di lettera indirizzata ai soci almeno 10 (dieci) giorni prima della adunanza o mediante affissione nell'albo dell'Associazione presso la sede sociale, nel qual caso il termine di preavviso è di 20 (venti) giorni, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e seconda convocazione.

Articolo 19 – ASSEMBLEA ORDINARIA: l'assemblea ordinaria delibera in particolare:

- sull'approvazione del bilancio annuale e si esprime sulla relazione consuntiva e programmatica;
- sulla nomina delle cariche sociali;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo degli associati, in questo caso la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

Nelle assemblee ogni associato ha diritto ad un solo voto.

Ogni associato può rappresentare, per delega scritta fino a n. 5 associati.

Articolo 20 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA: l'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori, sul trasferimento della sede e su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Articolo 21 – DELIBERAZIONI ASSEMBLEA: in prima convocazione l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati

interventuti: Nelle assemblee hanno diritto di voto gli associati maggiorenni, Le delibere dell'assemblea ordinaria sono valide, a maggioranza assoluta dei voti.

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, in seconda convocazione con la presenza di metà dei soci. L'assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la maggioranza di almeno due terzi dei voti espressi, in seconda convocazione con la maggioranza di almeno metà dei voti espressi, salvo che sullo scioglimento dell'Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti degli associati presenti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera mediante votazione che può avvenire:

- a) per appello nominale;
- b) per alzata di mano.

Nella votazione per alzata di mano è sempre ammessa la controprova.

Articolo 22 - ASSEMBLEA: l'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Articolo 23 - CONSIGLIO DIRETTIVO: è formato da un minimo di 5 ad un massimo 15 persone scelte fra gli associati, restano in carica per un periodo di tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Vice Presidente, il Segretario e il cassiere. Il Consiglio del Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/5 dei membri. La convocazione è fatta mediante affissione presso i locali della sede sociale almeno di 7 giorni prima dell'adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

1. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2. redigere il bilancio;
3. compilare i regolamenti interni;
4. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
5. deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
6. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e delle branche di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
7. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

Articolo 24 - SOSTITUZIONE: in caso di mancanza di uno o più componenti il Consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione di mancanti.

Articolo 25 - PRESIDENTE: il Presidente che viene eletto dall'Assemblea ordinaria, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza od impedimento del Presidente, la firma sociale spetta al Vice-Presidente.

In qualità di rappresentante legale ha diritto di partecipare all'Assemblea Nazionale ordinaria elettiva e a quella straordinaria della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio.

Il Presidente può essere nominato anche come Presidente onorario senza la firma legale dell'associazione.

Articolo 26 - SCIoglimento: lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguiranno la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, ricreativa e culturale.

Articolo 27: per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

Pergine Valsugana, 5 febbraio 2006